



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LATINA**

SEZIONE **6**

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 823/2020 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/04/2021 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI RUBERTO	RAFFAELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MORGIGNI	ALDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	POLI	MARIATERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

304/6/21

PRONUNCIATA IL:

12/04/21

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/04/21

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 823/2020
depositato il 14/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 13 IMU 2019
contro:
SABAUDIA COMUNE

difeso da:
SCIRE' RAFFAELE
VIA CESARE BATTISTI 18 04100 LATINA

proposto dal ricorrente:
MINISTERO DIFESA DIREZIONE GENERALE LAV. DEMANIO E MATER. G.
PIAZZA DELLA MARINA 6 00196 ROMA RM

difeso da:
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA RM

- sul ricorso n. 825/2020
depositato il 14/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 11 IMU 2017
contro:
SABAUDIA COMUNE

difeso da:
SCIRE' RAFFAELE
VIA CESARE BATTISTI 18 04100 LATINA



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 823/2020 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/04/2021 ore 09:30

proposto dal ricorrente:

MINISTERO DIFESA DIREZIONE GENERALE LAV. DEMANIO E MATER. G.
PIAZZA DELLA MARINA 6 00196 ROMA RM

difeso da:

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA RM

- sul ricorso n. 827/2020
depositato il 14/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10 IMU 2016
contro:
SABAUDIA COMUNE

difeso da:

SCIRE' RAFFAELE
VIA CESARE BATTISTI 18 04100 LATINA

proposto dal ricorrente:

MINISTERO DIFESA DIREZIONE GENERALE LAV. DEMANIO E MATER. G.
PIAZZA DELLA MARINA 6 00196 ROMA RM

difeso da:

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA RM

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA SENTENZA

<p>Il Comune di Sabaudia ha appurato l'omesso versamento dell'Imu sugli immobili ad uso abitativo di proprietà del</p>
<p>Ministero della Difesa (Direzione Generale Lavori e Demanio (c.f. 80411120589), per l'Anno 2019, e quindi ha notificato al</p>
<p>Ministero l'Avviso n. 13 del 24/03/2020 ai fini del recupero dell'imposta con l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo</p>
<p>accertato. Ha poi appurato l'omesso versamento dell'Imu sugli immobili ad uso abitativo di proprietà, per l'Anno 2017, e quindi</p>
<p>ha notificato al Ministero della Difesa l'Avviso n. 11 del 24/03/2020 ai fini del recupero dell'imposta con l'irrogazione della</p>
<p>sanzione pari al 30% dell'importo accertato; e poi ha appurato l'omesso versamento dell'Imu sugli immobili ad uso abitativo di</p>
<p>proprietà, per l'Anno 2016, e quindi ha notificato al medesimo Ministero della Difesa l'Avviso n. 10 del 24/03/2020 ai fini del</p>
<p>recupero dell'imposta con l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo accertato.</p>
<p>Il Ministero della Difesa ha impugnato i tre avvisi per tali motivi: I. Difetto di motivazione dell'atto; II. Difetto di istruttoria</p>
<p>e violazione dell'art. 20 Regolamento Imu; III. Difetto di contraddittorio procedimentale e violazione art. 97 Cost; IV. Difetto di</p>
<p>legittimazione passiva; V. Violazione dell'art. 15 Regolamento Imu e dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992. Ha chiesto l'annullamento degli</p>
<p>atti opposti.</p>
<p>Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio in tutte e tre le controversie instaurate dal Ministero, proponendo le</p>
<p>stesse ragioni con cui ha contrastato tutti gli elementi riportati nei ricorsi e ne ha chiesto il rigetto.</p>
<p>La Commissione, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi sotto quello più antico di ruolo (rgr 823/2020),</p>
<p>osserva</p>
<p>che i ricorsi riuniti sono infondati e quindi sono rigettati.</p>
<p>Va escluso l'obbligatorietà del preventivo confronto tra ente locale e contribuente, poiché il contraddittorio</p>
<p>endoprocedimentale è stato ritenuto condizione di validità dell'atto solo per i tributi cd. armonizzati, laddove questo è</p>
<p>espressamente previsto dalla normativa disciplinante il singolo tributo; viceversa, per quelli non armonizzati, l'obbligo sussiste</p>
<p>esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui sia previsto da una specifica disposizione di legge: atteso che nella fattispecie si è di</p>
<p>fronte ad un tributo non armonizzato non vi è alcuna obbligatorietà per i tributi comunali. Inesistente, poi, è senza dubbio</p>
<p>l'eccezione difetto di istruttoria preventivo e il mancato esercizio della facoltà, concessa al Comune dall'art. 20 del Regolamento</p>
<p>IUC, di richiedere notizie ai contribuenti in fase preaccertativa "qualora le informazioni di cui dispone non siano sufficienti". Si</p>

ritiene che tale potere di richiedere dati o atti è codificato come una facoltà il cui omesso esercizio, proprio perchè non

perentoriamente imposto dalla norma, e che non comporta alcun tipo di invalidità. Ad ogni modo, l'Ente impositore ha ritenuto di avere tutte "le informazioni sufficienti" per procedere all'accertamento senza ulteriore istruttoria, potendo disporre della banca dati catastale da cui ricavare gli estremi identificativi dell'immobile, la categoria e la titolarità, oltre a verificare l'assenza del versamento. D'altronde, tanto il decreto lci quanto il decreto lmu impongono al Comune di attingere dai dati catastali per procedere alla liquidazione del tributo.

L'eccezione relativa al difetto di motivazione è infondata visto che l'atto riporta tutti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. Difatti, nelle premesse leggibili alla pagina 1 dell'Avviso, sono indicati i provvedimenti legislativi istitutivi del tributo e delle sanzioni, il c.d. "mini testo unico dei tributi locali" (Legge n. 296/2006), il Regolamento comunale e la deliberazione con cui l'ente locale ha fissato le aliquote. Nelle pagine seguenti, ad ogni singolo fabbricato accertato viene riservato un apposito quadrante in cui sono riepilogati gli estremi catastali dell'immobile, l'indirizzo di ubicazione, la categoria catastale, la rendita catastale con il valore imponibile utilizzato per la liquidazione del tributo, i mesi di possesso, la singola aliquota applicata. Nel prospetto relativo alle sanzioni, viene indicata la norma e la percentuale applicata in ragione dell'omesso versamento.

Va rilevato che i dati degli immobili indicati negli avvisi opposti (fogli, n. mappale e particella) rappresentano idonei elementi in grado di garantire la piena individuazione dell'oggetto dell'accertamento. Altrettanto priva di fondamento è la lamentata omessa motivazione del disconoscimento di detrazioni per abitazione principale o di riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili, tanto più l'assenza dei presupposti per la concessione di tali benefici e tanto più ancora che nella fattispecie neanche è stata presentata la dichiarazione indispensabile affinché potesse applicarsi sia l'esenzione che la detrazione d'imposta.

Quanto al merito della pretesa, in effetti non ci si trova di fronte ad un immobile "strettamente strumentale" all'esercizio di pubbliche funzioni, né di fronte ad un "alloggio sociale" come definito dal combinato disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) Decreto lmu e D.M. 22/04/2008, né di fronte ad un fabbricato inutilizzabile per inagibilità, la deroga rispetto alla regola dell'imponibilità sarebbe stata ammissibile solo se fosse stata tempestivamente denunciata dalla contribuente. Infine, appare del tutto fuorviante e non pertinente il richiamo dell'art. 14 del Regolamento IUC Roma Capitale in quanto trattasi di norma locale avulsa dal contesto territoriale considerato dall'accertamento ed effettivamente priva di efficacia verso il Comune di Sabaudia.

La Parte ricorrente si ritiene sia soggetto passivo Imu. Gli immobili abitativi posseduti nel Comune di Sabaudia, pur essendo

demaniali, non sono oggetto di una vera e propria concessione, così come intesa nella R.M. n. 1/dpf del 06/03/2003 richiamata nei ricorsi. Infatti, quella risoluzione ministeriale prende in considerazione la concessione di beni demaniali a favore del "privato concessionario", in forza di un rapporto fondato su di una "licenza" (esempio considerato da quella prassi è quello degli stabilimenti balneari).

Contrariamente alle tesi del Ricorrente, oggetto dell'accertamento sono le unità abitative adibite ad alloggio in via esclusiva dei militari, a soddisfacimento di esigenze personali e familiari degli assegnatari, in luogo delle caserme.

Con l'ordinanza del 5/2/2019, n. 3268, la Corte di Cassazione ha escluso che, gli alloggi assegnati ai militari possano considerarsi

"infrastrutture militari preordinate a garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti militari preposti alla difesa dello Stato

(quanto a rappresentanza delle FFAA, sicurezza del servizio, pronta reperibilità del militare, custodia di determinate infrastrutture operative)", ricavando l'insussistenza della "finalità istituzionale dell'immobile dello Stato" giustificativa dell'esenzione Ici. Secondo

la Suprema Corte, il D.Lgs. n. 504 del 1992, l'art. 7, comma 1 lett. a), prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti

(tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; quest'ultima destinazione

presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto

istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta" ed "immediata" per

l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento

personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone; questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione

del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria. E' su tali presupposti che si è appunto affermato,

nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (v. Cass. 20041/11; così anche Cass. 26453/17), che l'esenzione

Ici prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo

svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente

indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di

esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del concessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il

pagamento di un canone".

E dunque, l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs 504/1992, prevede che l'esenzione dall'assoggettamento al tributo ICI (poi IMU)

per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, opera soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992). La norma, sulla base di un orientamento risalente (Cass. 14146/03 e 142/04) ma sempre ed anche di recente confermato, tra le altre, da Cass. 14226/15, 14912/16 e Cass. 16797/2017, è interpretata nel senso che l'esenzione in esame è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell'immobile da parte di terzi, quand'anche svolgenti in esso un'attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse. Si ritiene che la locuzione "compiti istituzionali" si riferisca a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo e non va confusa con il concetto di servizio pubblico che può, invece, essere svolto anche da un privato. In sostanza, l'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla compresenza di due requisiti, e cioè che l'immobile sia di un ente pubblico e che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali. Orbene, come anticipato, con specifico riferimento agli alloggi di servizio dei militari e loro pertinenze, accertati si badi bene come civili abitazioni e come tali assoggettati al pagamento di ICI/IMU, la Corte di cassazione con ordinanza 3268, depositata il 5.2.2019, ha affermato il principio di diritto che "in tema di ICI, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente ed immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, in quanto utilizzati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone". Non vi sono ragioni – ad avviso del Collegio – per disattendere l'orientamento prevalente assunto dalla Corte di legittimità in controversie del tutto sovrapponibili alla presente perché aventi ad oggetto l'imposizione dei di alloggi di servizio per militari tra il Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali. L'orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi: - la disciplina dei di alloggi di servizio per militari è riconducibile al d.lgs. 504/92 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art. 7, 1° co., lett. a) d.lgs. cit.; disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come anche oggi richiamata dal Ministero (del resto, principalmente affidata a normativa secondaria o interna); - l'art. 7, 1° co., lett. a) cit. prevede in effetti l'esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se

essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; - quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego

dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta" ed "immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cass. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre); - questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria. E' su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (v. Cass. 2004/111; così anche Cass. 26453/17), che l'esenzione lei prevista dall'art. 7, comma 1 lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone".

Con successiva ordinanza n. 3275 depositata il 5.2.2019, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio di diritto sopra espresso con riferimento ad un caso specifico in cui soggetto obbligato al pagamento ICI/IMU era l'Agenzia del Demanio. Orbene, i giudici, rammentando l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 504/1992 secondo cui "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, (...)", evidenziano anzitutto che nel caso in cui il proprietario del bene ne abbia concesso il godimento ad un terzo, soggetto passivo del tributo resta il concedente, non potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto o una concessione, espressamente menzionate dalla norma citata. La Corte ha poi ricordato che l'esenzione de qua non spetta in caso di utilizzazione indiretta del bene immobile, dato che il beneficio in questione esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore, cioè del soggetto passivo. La Suprema Corte ha poi ribadito che presupposto per il riconoscimento dell'esenzione è la compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato sia svolta effettivamente per compiti istituzionali, non essendo, invece, sufficiente l'esibizione di documenti che attestino "a priori" il tipo di

15

attività; e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività direttamente da parte dello Stato, di un ente

territoriale o di un ente pubblico. Il costante orientamento è stato ulteriormente confermato con ordinanza 19773/2019.

Peraltro ancora assai di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 trova applicazione anche in caso di dazione dell'immobile per finalità assistenziali in favore di ente non imprenditoriale, sulla base di univoche disposizioni statutarie, salva la valutazione in concreto del carattere commerciale o meno della dazione stessa, che va escluso ove il godimento sia concesso a titolo gratuito, mentre deve essere rigorosamente accertato in presenza di un contratto di locazione, avuto riguardo alle persone ospitate (che devono essere effettivamente bisognose), alla durata del soggiorno (da collegare al superamento della condizione di disagio che lo ha generato) ed all'importo delle rette (che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato), onde evitare l'aggiramento della disposizione agevolativa, volta a tutelare lo svolgimento di attività di rilievo sociale nell'immobile interessato" (Cass. 24308/2019).

Valga poi richiamare l'art. 230 del D.lgs. 66/2010, intitolato alle "Categorie dei beni della Difesa", richiama l'applicazione della normativa civilistica, mentre l'art. 233 ("Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati") non cita gli alloggi assegnati al personale tra le opere destinate alla difesa a fini determinati.

L'ormai consolidata giurisprudenza ha trovato applicazione anche nella recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Sardegna che ha condannato l'odierna ricorrente al pagamento dell'imposta sugli alloggi assegnati ai militari, accogliendo la tesi difensiva del Comune di Palau (CTR Sardegna 29/01/2021 n. 65).

Di talché, assorbiti altri motivi di causa, i ricorsi sono rigettati; segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.

PQM

La Commissione, relativamente al riunito processo RGR n. 823/2020, "Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di €4.500, oltre oneri accessori di legge se dovuti."

Così deciso in Latina, addì 12.4.2021

IL PRESIDENTE REL. EST.


(Raffaele Di Ruberto)